



4 luglio 2013

DV837_0713_Weisungen_Tagesstrukturen_Abrechnung.docx / n. 837

DECISIONE DIPARTIMENTALE

Conformemente all'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne del 19 marzo 2013 (ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030), il Dipartimento emana istruzioni sul conteggio per le offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne.

In virtù dell'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sulle strutture diurne

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Vengono emanate le istruzioni sul conteggio per le offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste istruzioni potranno anche essere scaricate dal sito web dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, Mülistrasse 12, 7076 Parpan; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Controllo cantonale delle finanze; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE,
CULTURA E PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DEI GRIGIONI

Martin Jäger, Consigliere di Stato



Istruzioni sul conteggio per le offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 4 luglio 2013

visto l'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne del 19 marzo 2013
(ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030)

Art. 1

Le presenti istruzioni concretizzano il conteggio degli enti scolastici per le offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne.

Oggetto

Art. 2

¹ È considerata unità di assistenza mattutina o pomeridiana un'ora per allievo.

Unità di assistenza

² Un'assistenza sul mezzogiorno per allievo vale come una unità di assistenza.

Art. 3

Un'unità di assistenza iniziata è un'assistenza mattutina o pomeridiana la cui durata è inferiore a un'ora, ma che viene offerta per almeno 30 minuti.

Unità di assistenza iniziate

Art. 4

Gli enti scolastici partecipano ai costi standard almeno in misura pari al Cantone.

Partecipazione degli enti scolastici ai costi

Art. 5

Il Cantone versa agli enti scolastici le seguenti forfetarie per unità di assistenza iniziata:

Contributi cantonali

- a) 2 franchi per unità di assistenza mattutina e pomeridiana;
- b) 3 franchi per l'assistenza sul mezzogiorno.

Art. 6

¹ Va allestito un conteggio per ciascuna offerta di assistenza (assistenza mattutina, sul mezzogiorno e pomeridiana) contenente le indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome e data di nascita dell'allievo,
- b) orari di assistenza,
- c) totale delle unità di assistenza computabili (numero di unità di assistenza sul mezzogiorno, rispettivamente di unità di assistenza di oltre 30 minuti), nonché delle unità di assistenza effettivamente utilizzate,
- d) contributo cantonale (numero di unità di assistenza computabili x forfetaria per offerta di assistenza),
- e) prova della pubblicazione delle offerte di assistenza (conforme all'art. 13 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle strutture diurne).

² L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) richiede ogni quattro anni un conteggio dettagliato relativo alle offerte di assistenza, in particolare riguardo ai costi effettivi delle offerte di assistenza e all'ammontare dei contributi dei titolari dell'autorità parentale.

Contenuto del
conteggio

Art. 7

¹ I contributi cantonali per le ulteriori strutture diurne vengono calcolati e versati annualmente insieme agli altri contributi conformemente alla legge scolastica. A questo scopo è a disposizione un modulo di domanda sulla homepage dell'Ufficio.

² Entro il 31 luglio, gli enti scolastici presentano all'Ufficio il modulo di domanda, nonché il conteggio delle ulteriori strutture diurne.

³ Gli enti scolastici ricevono un acconto all'inizio dell'anno scolastico. Il versamento a saldo dei costi computabili viene effettuato entro la fine dell'anno scolastico.

Procedura

Art. 8

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Entrata in vigore